Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 30/10/2026

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Art. 6

(Intese con lo Stato)(5)

1. La Regione promuove il raggiungimento delle intese obbligatorie con gli organi statali competenti per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.

1 bis. Qualora l'intesa obbligatoria per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato sia promossa dagli organi statali competenti, la Regione vi partecipa provvedendo di conseguenza al coordinamento degli strumenti di governo del territorio di propria competenza e promuovendo la conformazione ai medesimi degli strumenti urbanistici subordinati.

(3)

1 ter. L'intesa di cui al comma 1 bis può introdurre modifiche a eventuali perimetri oggetto di disposizioni normative regionali al fine di armonizzarli con gli obiettivi e i superiori interessi perseguiti con l'intesa stessa.

(4)

2.

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:
1 Il comma 2 del presente articolo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge regionale sul B.U.R.

2 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 14/2013

3 Comma 1 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 10/2023

4 Comma 1 ter aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 10/2023

5 Articolo abrogato da art. 54, comma 2, lettera g), L. R. 11/2026 , dalla data di entrata in vigore della variante al Piano di Governo del territorio (PGT).